



REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE CONSULENTI DEL LAVORO-OMCC

(ART. 16 COMMA 3 D.LGS. N. 28/2010 – ART. 5 DM 180/2010)

A) DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento, approvato dalla Fondazione Studi (in appresso anche solo Fondazione) con delibera del 07/08 aprile 2016 e rettificato come richiesto dal Ministero di Giustizia, con delibere del 09 marzo 2017 e 27 aprile 2017, disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'ODM della Fondazione, in appresso anche solo OMCC, istituito da e presso la sede centrale della Fondazione medesima in Roma, nonché presso le sedi periferiche dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro (in appresso anche solo CPO) aderenti all'iniziativa (come da allegato elenco – che ne costituisce parte integrante – contenente altresì la descrizione dei luoghi destinati all'espletamento della mediazione), finalizzati ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta, per la risoluzione della stessa in tutte le controversie in materia di diritti disponibili.

Il regolamento fissa, altresì, i criteri di scelta dei mediatori che sono iscritti nell'organismo; il rapporto giuridico, compresi i compensi, con i mediatori; adotta la scheda di valutazione del servizio e il codice etico; stabilisce la procedura di mediazione e adotta la tabella delle indennità.

Art 1. Oggetto, principi informativi e definizioni

1.1 - Il presente regolamento, nel rispetto del dettato normativo di riferimento, si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.

1.2 - Il presente regolamento è specificamente volto a disciplinare, su tutto il territorio nazionale, il procedimento di mediazione e i relativi costi, nell'ambito dell'organismo di mediazione civile e commerciale denominato “ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE CONSULENTI DEL LAVORO-OMCC” (d'ora in poi anche solo ODM oppure ODMCC), così come istituito dalla Fondazione.

Art. 2. Ambito di applicazione

2.1 - Il presente regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione gestite dall'ODM su controversie nazionali. Le controversie internazionali potrebbero essere soggette ad un differente regolamento che verrà eventualmente individuato di intesa tra l'ODM e le parti.

Il servizio di mediazione viene offerto al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (con eventuale formulazione di una

proposta) di natura civile, commerciale e societaria, in materia di diritti disponibili.

2.2 - Alla mediazione può accedere chiunque, perciò persone fisiche, giuridiche ed in generale enti collettivi pubblici e privati.

Art. 3. Domanda di mediazione

3.1 - La domanda di mediazione deve contenere:

- a) i dati identificativi e i recapiti delle parti in modo da consentire le consequenziali comunicazioni;
- b) i dati identificativi dei difensori designati per l'assistenza presso cui dovranno essere effettuate le comunicazioni;
- c) i dati identificativi del soggetto eventualmente designato a partecipare e rappresentare la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- d) la sintetica descrizione dei fatti e delle questioni controverse;
- e) l'oggetto della lite;
- f) le ragioni della pretesa;
- g) l'indicazione del valore della controversia, da determinarsi in conformità dei criteri stabiliti dal Codice di procedura civile. Nel caso di controversie di valore indeterminato, indeterminabile o in caso di notevole divergenza tra le parti, sarà compito dell'ODM decidere il valore di riferimento, in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente, comunicandolo successivamente alle parti.
- h) l'indicazione del tribunale competente a conoscere la controversia, in base alle norme di competenza contenute nel Codice di procedura Civile.

3.2 - La domanda può contenere:

- a) la copia della clausola o del patto di mediazione, laddove esistente;
- b) i dati identificativi degli eventuali altri professionisti (non avvocati) designati per l'assistenza;
- c) ogni altro documento allegato che si ritenga utile depositare e che verrà, in ogni caso, comunicato alla parte convocata.

3.3 - La domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria centrale o la Segreteria periferica (CPO aderenti) dell'OMCC qualora presente nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.

3.4 - La domanda deve essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'ODM o liberamente redatta

3.5 - Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

3.6 - In sede di presentazione della domanda sono dovute solo le spese di avvio e le spese vive documentate.

3.7 - L'ODM comunica alle parti l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della mediazione. La suddetta comunicazione viene effettuata nei tempi previsti dalla normativa vigente al momento del deposito dell'istanza, tenuto anche conto di eventuali esigenze delle parti.

3.8 - La parte convocata è invitata a comunicare in via tempestiva la propria adesione, e comunque entro e non oltre 5 giorni precedenti il primo incontro di mediazione.

3.9 - La Mediazione e le comunicazioni possono avvenire del tutto o in parte anche attraverso procedure telematiche, che sono descritte sul sito internet dell'ODM e nell'allegato 3) al presente regolamento.

B) ORGANI E SOGGETTI DELL'ORGANISMO

Dell'ODM fanno parte i seguenti Organi e Soggetti: il Responsabile dell'Organismo, la Segreteria, i Mediatori.

Art. 4. Il Responsabile dell'Organismo

4.1 - Il Responsabile dell'Organismo è il titolare delle funzioni disciplinate dal D.Lgs. 28/2010 nonché dal D.M. 180/2010, con le successive eventuali modifiche o integrazioni, qui da intendersi automaticamente recepite. Nell'espletamento del suo compito il Responsabile dell'Organismo: rappresenta l'ODM stesso; cura la tenuta della scheda di valutazione del servizio prevista dell'art. 7, comma 5 lett. b) del D.M. attuativo; e svolge tutte le funzioni previste dalle norme sopra citate.

4.2 - Il Responsabile dell'Organismo è nominato dalla Fondazione ed è soggetto a revoca per giusta causa in qualunque momento.

I compensi relativi all'incarico di Responsabile dell'Organismo sono stabiliti dalla Fondazione.

I compensi graveranno sugli introiti dell'ODM derivanti dalla riscossione delle indennità di cui all'art. 16 del D.M. attuativo, nella misura e con i criteri che saranno adottati dalla Fondazione.

4.3 - Il Responsabile dell'Organismo è tenuto all'osservanza del Codice Etico approvato dalla Fondazione ai fini dell'articolo 16, comma terzo, D. Lgs. 28/2010, nonché alla custodia, in apposito fascicolo, anche informatico, debitamente registrato e numerato, degli atti del procedimento, nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il Responsabile dell'Organismo garantisce il diritto delle parti all'accesso ai predetti atti, eccezion fatta per la documentazione consegnata confidenzialmente da uno o più parti al mediatore durante le sessioni separate.

Art. 5. La Segreteria

5.1 - La Segreteria, composta da un Segretario, amministra il Servizio di Mediazione conformemente alle direttive del Responsabile dell'Organismo e sotto il controllo del medesimo.

5.2 - Alla Segreteria è assegnata la cura dei servizi amministrativi, logistici e la custodia dei fascicoli delle procedure di mediazione.

5.3 - La Segreteria, e per essa il Segretario, è responsabile della tenuta del registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

5.4 - Nell'espletamento delle sue attribuzioni, fatti salvi i compiti riservati al Responsabile dell'Organismo, la Segreteria cura e pone in essere, in via non tassativa, i seguenti adempimenti:

- *assiste* il Responsabile dell'Organismo nelle attività previste dall'art. 8 del D.Lgs. 28/2010

- nonché dall'art. 7, 8, e 12 del D.M. attuativo;
- *tiene e aggiorna* il registro e gli elenchi dei mediatori accreditati presso l'ODM;
 - *raccoglie* le domande di mediazione, attraverso gli appositi moduli predisposti dal Responsabile dell'Organismo per adeguarli alle esigenze dell'ufficio;
 - *verifica* la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente Regolamento e la annota nell'apposito registro; l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione; la disponibilità dell'altra parte a partecipare all'incontro di mediazione;
 - *esige* le indennità previste, come da legge vigente;
 - *comunica* senza ritardo e con modalità comprovanti l'avvenuta ricezione presso l'indirizzo indicato o dichiarato negli atti: (1) alla parte istante, il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione; (2) alla parte convocata, la domanda di mediazione; il nominativo del mediatore designato; la data e il luogo dell'incontro di mediazione; (3) al Responsabile dell'Organismo, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della procedura di mediazione;
 - *conserva* copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione (art. 2961, 1° cod. civ.);
 - *informa* la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/2010 con l'avvertimento che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D. Lgs., n. 28/2010, il giudice, dalla mancata partecipazione al procedimento, può desumere argomenti di prova sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.;
 - *rilascia* copia degli atti attestanti la conclusione del procedimento di mediazione, anche se non esperito.

Art. 6. I mediatori e il registro

6.1 - Presso l'ODM è istituito un registro dei mediatori in seno al quale vengono iscritti coloro che, in possesso dei requisiti di legge e della vocazione pluridisciplinare dell'organismo, abbiano comunicato la loro disponibilità nelle forme e nei termini previsti dal presente regolamento, ottenendone l'approvazione dell'ODM. Il registro è ripartito in tre sezioni: la prima per i mediatori generici; la seconda per i mediatori esperti in materia internazionale; la terza per mediatori esperti in materia di consumo. È prevista la possibilità della formazione di ulteriori separati elenchi dei mediatori in seno al registro, suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche e tecniche.

6.2 - L'iscrizione nel registro dei mediatori è curata dal Responsabile dell'Organismo il quale verifica preventivamente la sussistenza, in capo all'interessato, dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente regolamento.

La tenuta e l'aggiornamento del registro competono al Responsabile dell'organismo che, a tal fine, può delegare la Segreteria che se ne occupa in conformità al presente Regolamento.

6.3 - Ai mediatori compete, tranne i casi in cui tutte le parti abbiano diritto all'esenzione d'indennità ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 25/2010, un onorario che verrà stabilito direttamente dall'ODM tenendo conto delle indennità previste dalla tabella A di cui l'art. 16, del D.M. 180/2010 e s.m.i. L'onorario è corrisposto al mediatore entro sessanta giorni dalla riscossione dell'intera indennità determinata dal Responsabile dell'Organismo, previa presentazione di idoneo documento fiscale.

6.4 - I mediatori, dal punto di vista giuridico instaurano con l'ODM un rapporto di prestazione d'opera intellettuale a carattere autonomo, e non si considerano lavoratori dipendenti dell'Organismo.

6.5 - L'ODM si obbliga a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del DM 180/2010 e s.m.i, stabilendo che per ogni sessione del procedimento di mediazione possano assistere tirocinanti individuati dal Responsabile dell'Organismo, col consenso di tutte le parti e del mediatore designato e comunque dando la precedenza a quelli accreditati nella lista dell'ODM.

C) REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Art. 7. La sede del procedimento e le deroghe

7.1 - Il procedimento di mediazione si svolge presso i locali della sede centrale dell'OMCC o presso le sedi periferiche dei CPO aderenti all'OMCC come da allegato elenco. L'OMCC, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. c) del DM 180/2010 e s.m.i, può altresì avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un preventivo accordo, anche per singoli affari di mediazione.

7.2 - La sede del procedimento è derogabile con il consenso scritto di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo o del suo delegato.

Art. 8. Accesso alla mediazione

8.1 – Il procedimento di mediazione è attivato attraverso una domanda di mediazione relativa alle controversie sui diritti disponibili, da depositarsi presso la Segreteria centrale o periferica dell'ODM con il contenuto, le modalità e gli effetti previsti all'Art. 3 delle disposizioni generali del presente Regolamento. Il deposito può essere effettuato anche in forma congiunta ad iniziativa delle parti interessate.

8.2 - All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell'ODM designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda, tenuto anche conto di eventuali esigenze logistiche dell'ODM e delle parti.

8.3 - La Segreteria, con ogni mezzo idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione, trasmette all'altra parte, nel più breve tempo possibile, la domanda, la sede e la data del primo incontro ed il mediatore nominato.

L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza.

8.4 Presenza delle parti e loro rappresentanza

- 1)** Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia;
- 2)** Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi (muniti di procura notarile)

3) Presenza dell'avvocato (procura speciale a conciliare)

- a) Mediazione obbligatoria e disposta da giudice art. 5, comma 1 bis e comma 2 del l.lgs. 28/2010:** le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura;
- b) Nella mediazione c.d. facoltativa** le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito nella circolare Ministeriale del 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010.

8.5 - Il procedimento di mediazione svolto presso le sedi dell'OMCC, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 28/2010, ha una durata non superiore ai 3 mesi, salvo modifiche o integrazioni di legge e salvo diversa volontà di tutte le parti presenti in mediazione.

Art. 9. Il mediatore: funzioni e designazione

9.1 - Il mediatore ha il compito di assistere le parti nella ricerca di un accordo dalle stesse reputato soddisfacente per la bonaria composizione della controversia.

9.2 - Il Responsabile dell'Organismo designa il mediatore individuandolo tra gli iscritti all'apposito registro, aderendo all'eventuale indicazione congiunta delle parti e comunque sulla scorta delle singole competenze ed esperienze del mediatore stesso, in rapporto alle peculiarità del conflitto oggetto del procedimento, con criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria o titolo di studi posseduti.

9.3 - Il mediatore è tenuto a:

- indicare, al momento dell'iscrizione nell'elenco, le materie su cui intende prestare opera di mediazione, mediante autocertificazione di possesso di adeguata competenza teorico-pratica in tali suddette materie;
- eseguire personalmente la sua prestazione;
- comunicare alla Segreteria l'accettazione formale dell'incarico, entro e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione;
- sottoscrivere, al momento dell'accettazione, un'apposita dichiarazione di imparzialità ed indipendenza (senza la quale non può avere inizio il procedimento), attenendosi a quanto prescritto a tal riguardo dalle norme di legge, dal presente regolamento e dal codice etico;
- assicurare la rigorosa applicazione del codice etico dell'ODM nell'espletamento del procedimento di mediazione.

9.4 - Nella sussistenza di giustificati ed eccezionali motivi, l'ODM può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista.

9.5 - Durante il procedimento di mediazione, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa inficiare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'ODM provvederà alla sua sostituzione informandone preventivamente le parti.

9.6 - Esclusivamente in casi particolari e, comunque, ove non risulti possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora

l'Organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

9.7- Nell'assegnazione degli incarichi, l'Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo.

Art. 10. Riservatezza

10.1 - Il procedimento di mediazione è totalmente riservato e tutte le dichiarazioni effettuate nel corso degli incontri congiunti o nelle sessioni separate non sono assoggettabili a registrazioni o verbalizzazioni.

10.2 - Il mediatore, il co-mediatore, le parti, la Segreteria e tutti i soggetti che, a qualunque titolo, intervengono in seno al procedimento, compresi gli eventuali mediatori in tirocinio, non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in occasione del procedimento medesimo.

10.3 - Il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti quanto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale le informazioni provengono. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasioni delle sessioni separate.

10.4 - Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non sono utilizzabili dalle parti e dai loro avvocati nel giudizio vertente, totalmente o parzialmente, sul medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale le informazioni provengono.

10.5 - Il mediatore nominato per la singola procedura, gli addetti dell'ODM, i consulenti ed ogni altro soggetto che, a qualunque titolo, abbiano partecipato al procedimento di mediazione non possono essere tenuti a deporre, davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità, sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

10.6 - In ogni caso l'obbligo di riservatezza non opera se:

- a. tutte le parti consentono a derogarvi;
- b. esiste un diverso obbligo di legge (da valutare caso per caso);
- c. esiste il concreto pericolo di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona;
- d. esiste il concreto pericolo di una imputazione penale qualora si osservi l'obbligo.

10.7 - I dati raccolti devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30.06.2003, n.

196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche.

Art. 11. Il procedimento di mediazione

11.1 - Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente, salvi i casi previsti dal presente regolamento per il mediatore ausiliario e il consulente del mediatore.

11.2 - Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento della mediazione anche nella stessa giornata. Il mediatore - tuttavia - tenuto conto delle richieste delle parti e delle esigenze dell'ODM può fissare eventuali incontri successivi al primo a breve intervallo di tempo, considerando comunque che la durata massima del procedimento è di tre mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del comma 1bis dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.

11.3 - Il verbale è sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati, dai consulenti di parte se presenti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità o il rifiuto di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

11.4 - Qualora sia raggiunto un accordo conciliativo, l'accordo medesimo viene allegato al verbale di mediazione e sottoscritto dalle sole parti della mediazione e dai rispettivi avvocati che ne attestano e ne certificano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tal caso l'accordo di mediazione raggiunto costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

11.5 - Quando l'accordo non sia raggiunto, il mediatore forma processo verbale negativo con l'indicazione della proposta del mediatore ove da lui formulata nel solo caso previsto dal successivo comma.

11.6 - In qualunque fase del procedimento, il mediatore, sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire, deve formulare una proposta di conciliazione qualora tutte le parti partecipanti all'incontro ne facciano concorde richiesta. Il mediatore, invece, può formulare una proposta di conciliazione solo quando l'accordo non sia stato raggiunto.

Prima della formulazione della proposta il mediatore deve informare le parti sulle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 28/2010. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. Nella formulazione della proposta il mediatore è vincolato, in ogni caso, al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

11.7 - Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto, se dovuti, gravano ad esclusivo carico delle parti.

11.8 - Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato

accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 28/2010.

11.9 - In tutti i casi il processo verbale è depositato sollecitamente dal mediatore presso la Segreteria centrale o periferica dell'ODM in tanti originali quante sono le parti partecipanti più un esemplare per l'ODM.

11.10 - La Segreteria rilascia un esemplare del verbale a ciascuna parte che lo richianda, previa regolarizzazione del versamento del saldo degli oneri di mediazione e delle spese vive documentate.

Art. 12. Conclusione del procedimento

12.1 - Il procedimento si conclude a seguito di:

- accordo di conciliazione raggiunto dalle parti;
- mancato accordo delle parti in quanto non vi è la possibilità di conciliare la lite;
- decorso del termine di tre mesi dal deposito della domanda di mediazione, o dall'invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e con l'ODM.

12.2 - In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

12.3 - Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte viene consegnata la scheda per la valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente regolamento. Copia della scheda, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al Responsabile dell'ODM, tramite fax o posta elettronica certificata (PEC).

Art. 13. Responsabilità delle parti

13.1 - Oltre alle ipotesi di responsabilità esclusiva delle parti nelle indicazioni di cui all'Art.3 del presente Regolamento, è di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali eccezioni, esclusioni, preclusioni, pregiudiziali, prescrizioni o decadenze che non siano state espressamente segnalate all'ODM dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia e del tribunale competente a conoscere la controversia;
- la forma, la natura e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore nominato dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura

Art. 13. Criteri di determinazione dell'indennità (di cui all'art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139)

14.1 – L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

14.2 - Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00, per liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80.00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

14.3 - Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

14.4 – L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
- d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

14.5 – Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

14.6 – Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

14.7 – Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

14.8 – Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide in valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

14.9 – Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del

decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

14.10 – Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento, ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

14.11 – Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

14.12 – Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

14.13 – Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14.14 – Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A, allegata al presente decreto, sono derogabili.



INDENNITÀ

Tabella A

Allegato 1

Valore della lite (in euro)	Indennità in euro - per ciascuna delle parti			<i>Indennità per le materie facoltative</i>	
	Indennità minima	Materie riservate - 1/3	Conciliazione + 1/4	Indennità minima	Conciliazione + 1/4
Fino a 1.000	65,00	40,00	50,00	65,00	80,00
da 1.001 a 5.000	130,00	85,00	100,00	130,00	160,00
da 5.001 a 10.000	240,00	160,00	200,00	240,00	300,00
da 10.001 a 25.000	360,00	240,00	300,00	360,00	450,00
da 25.001 a 50.000	600,00	400,00	500,00	600,00	750,00
da 50.001 a 250.000	1.000,00	650,00	800,00	1.000,00	1.250,00
da 250.001 a 500.000	2.000,00	1.000,00	1.250,00	2.000,00	2.500,00
da 500.001 a 2.500.000	3.800,00	1.900,00	2.375,00	3.800,00	4.750,00
da 2.500.001 a 5.000.000	5.200,00	2.600,00	3.250,00	5.200,00	6.500,00
oltre 5.000.000	9.200,00	4.600,00	5.750,00	9.200,00	11.500,00

Allegato 2

Scheda di valutazione del servizio						
Cognome	Nome	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F				
Data di nascita	Luogo di nascita	Stato di nascita	C.F.			
Cittadinanza	Residenza o domicilio					
Via/Piazza	n.	Comune e Provincia				
	Giudizio					
Organismo di Mediazione Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> discreto	<input type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> ottimo	<input type="checkbox"/> eccellente
Organismo di Mediazione Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> discreto	<input type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> ottimo	<input type="checkbox"/> eccellente
Organismo di Mediazione Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> discreto	<input type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> ottimo	<input type="checkbox"/> eccellente
Organismo di Mediazione La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> discreto	<input type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> ottimo	<input type="checkbox"/> eccellente
Mediatori : _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> discreto	<input type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> ottimo	<input type="checkbox"/> eccellente
Giudizio complessivo	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> discreto	<input type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> ottimo	<input type="checkbox"/> eccellente
Suggerimenti						
Reclami						

La compilazione delle presente scheda di valutazione al termine del procedimento di mediazione è richiesta a norma dell'art. 7 del Decreto Ministero della Giustizia n.180 del 18/10/2010 e dell'art. 13.3 del Regolamento dell'Organismo. Essa deve essere compilata, sottoscritta e consegnata dalla parte alla Segreteria dell'Organismo, ovvero trasmessa per posta certificata al seguente indirizzo mail:

Roma, Firma